



**REGIONE CALABRIA**

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  
(ATERP CALABRIA)**

**DECRETO N° 14 DEL 23 GENNAIO 2023 DEL REGISTRO ATERP CALABRIA**

**Oggetto: NOMINA DIPENDENTE INTERNO QUALE DIFENSORE D'UFFICIO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO/PROVVEDIMENTO IN RETTIFICA PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO IMU 2017, EMESSO DAL COMUNE DI UMBRIATICO (KR) DAVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE:**

- 1. PROVVEDIMENTO N°3101026220001452 DEL 25/11/2022 – imu 2017- notificato a mezzo pec, con protocollo in ingresso Aterp Calabria n° 0018895 del 05/12/2022, di complessivi € 1.286,90- su provvedimento riformato n° 3101026220001202 del 11/10/2022.**

Il Decreto si compone di n. \_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_\_\_ allegati

Il Commissario Straordinario

## Il Commissario Straordinario

### VISTA:

La notifica in data 26/10/2022, a mezzo posta, con protocollo n°00016673 di un avviso di accertamento/provvedimento, Imu 2017 n° 3101026220001202 del 11/10/2022 di complessivi € 4.458,18 inclusivi di interessi e sanzioni, emesso dal Comune di Umbriatico (KR).

La omessa detrazione di € 200,00 spettante su tutti gli alloggi, regolarmente assegnati, dell'Aterp Calabria, come **art. 13, co. 10, del D.L. n.201/2011**, in cui è previsto espressamente un'agevolazione d'imposta per gli alloggi ex IACP, consistente, appunto, in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.

L'istanza in autotutela ai sensi del DM 37 dell'11.02.1997 inviata a mezzo pec in data 14.11.2022 con protocollo in uscita Aterp Calabria n° 0017596.

La successiva riemissione, peraltro nei termini, dell'avviso di accertamento in rettifica n° 3101026220001452 del 25.11.2022, notificato in data 05/12/2022 con protocollo in ingresso Aterp Calabria n° 0018895., di complessivi € 1.286,90.

### PRESO ATTO:

**CHE:** Il Comune è a conoscenza degli occupanti gli alloggi, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusto disposto della Legge Regionale n°32 del 25.11.1996, come ordinanza del Sindaco e per aver concesso la residenza agli aventi diritto. Essendo gli alloggi assegnati con decreto del Sindaco sulla base di graduatorie e che agli stessi assegnatari venga data la residenza nell'alloggio stesso dal Comune.

**CHE:** l'imposta municipale unica (IMU) è dovuta esclusivamente in caso di possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa non altresì per le categorie catastali A1-A2-A3. Non si applica alle unità immobiliari, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146 del 24/06/2008.

CHE: l'avviso debba essere annullato per aver imposto l'imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal **DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi**, che si ripropone integralmente: - Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (BUR n. 134 del 26 novembre 1996) - (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 23 dicembre 2011, n. 47, 2 maggio 2013, n. 20 e 22 dicembre 2017, n. 57) TITOLO I: Principi generali e funzioni normative- Art. 1, al punto 1. "La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.

All'art. 1-bis. L'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

1-ter. Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso.

1-quater. La Regione può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione.

1-quinquies. Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell'ATERP regionale.

1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2018, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale.

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Commissione tributaria provinciale.

#### **RAVVISATA:**

L'esenzione Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi, di costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di CROTONE, territorialmente competente a decidere in materia.

Tutto ciò premesso:

#### **DECRETA**

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- l'opposizione all'avviso di accertamento, provv. n° 3101026220001452 del 25.11.2022, notificato in data 05/12/2022 con protocollo in ingresso Aterp Calabria n° 0018895., di complessivi € 1.286,90 emesso dal Comune di Umbriatico (KR), per omesso versamento imposta imu anno 2017;
- la nomina della dott.ssa Francesca Saveria Mele, nata omissis (C.F. omissis), dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 142142 D.M.07/12/2006 Gazzetta Ufficiale n° 14 del 16/02/2007,

con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

- la nomina della dott.ssa Marialuisa Manolio, nata omissis (C.F. omissis), dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 82042 D.M.27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n° 77 del 28/09/1999, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

Il Commissario Straordinario  
f.to avv. Paolo Petrolo

**SI ATTESTA**

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 23.01.2023 -

Catanzaro, 23 gennaio 2023.

Per la Segreteria della Direzione Generale  
f.to dott. Stefano Lamacchia